

NOTAIO
A. GANDOLFI TAVEGGI

Via Spagolla, 7 (Staz. Autocorriere)

38051 BORGO VALSUGANA - Tel. 0461/753.309

Cod. Fisc.: GND LSN 35C16 A9441

Esente da bollo a sensi dell'articolo 20 tabella
allegato B) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Repertorio n. 51.059 Fascicolo n. 6506

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA.

Repubblica Italiana

L'anno 1990 millenovecentonovanta

questo giorno di Givedì 11 indici
del mese di Ottobre

in Borgo Valsugana, nel mio studio in Via Spagolla
civ. n. 7.


11.10.1990

Davanti a me Dottor Alessandro Gandolfi Taveggi,
Notaio iscritto nel ruolo dei Distretti notarili
riuniti di Trento e Rovereto, con residenza in
Borgo Valsugana, sono personalmente comparsi i
signori:

PALAZZOLO CRISTINA, nata a Trento il 5 aprile 1960
e residente a Levico Terme, Corso Centrale n. 60,
insegnante di musica.

BUNGARO EMANUELA, nata a Trento il 30 aprile 1965 e
residente quivi, Via S. Vito n. 175 - Cognola,
insegnante di musica.

BISACCHI MARIANNA, nata a Firenze il 28 ottobre
1964 e residente a Cognola di Trento, Via alla



11 7 OTT. 1990

Registrato a Borgo Valsugana addì
al N. 812 Serie
ESATTORE L. 101.800 (CENTOUNMILAOTTOCENTO)
IL DIRETTORE



Pellegrina n. 25, insegnante di musica.

MOSCHINI PAOLA, nata a Foggia il 15 novembre 1963 e residente a Trento, Via Matteotti n. 20/4, insegnante di musica.

VEZZOLI ANDREA, nato a Trento l'11 marzo 1969 e residente a Pergine Valsugana, Frazione Canale n. 86, insegnante di musica.

BIASIONI MASSIMO, nato a Trento il 20 novembre 1963 e residente a Cognola di Trento, Via alla Pellegrina n. 25, insegnante di musica.

SEGNANA ENRICO, nato a Borgo Valsugana il 15 luglio 1944 e residente quivi, Via Fratelli n. 39, insegnante.

MONTIBELLER EMANUELE, nato a Roncegno il 13 aprile 1959 e residente a Merano, Via Salita alla Chiesa n. 12, operatore culturale.

BORDIGNON SILVIA, nata a Borgo Valsugana il 6 febbraio 1970 e residente a Borgo Valsugana, Frazione Olle, Via Spagolle n. 58, ragioniera.

Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali avendo i requisiti di legge, rinunciano d'accordo fra loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni al presente atto, mediante il quale convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Fra essi comparenti viene costituita una società cooperativa a responsabilità limitata sotto la denominazione: "SUONO IMMAGINE MOVIMENTO S.I.M. Società Cooperativa a responsabilità limitata".

ARTICOLO 2

La Cooperativa opera con le caratteristiche della mutualità, senza fini di speculazione privata, e si propone, mediante l'esercizio di una attività imprenditoriale, di migliorare le condizioni economiche, sociali e morali dei soci, procurando loro un'occupazione lavorativa.

ARTICOLO 3

Per il raggiungimento dei fini di cui sopra la Cooperativa intende svolgere la propria attività imprenditoriale e promozionale nei settori formativo, musicale, artistico e culturale, promuovendo ad esempio e gestendo l'organizzazione di attività di educazione permanente e ricorrente, corsi musicali, concerti e manifestazioni culturali in genere sia direttamente, sia per incarico di terzi, enti privati e pubblici.

Per lo svolgimento della propria attività la Cooperativa può dotarsi di tutte le attrezzature, macchine, mobili ed immobili utili o necessari. A



tale scopo può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili o necessarie dagli organi sociali per il maggiore perseguimento dello scopo sociale. Può anche stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale, come anche istituire sedi o filiali decentrate in Italia o all'estero. La Cooperativa, in caso di necessità, può avvalersi, nei limiti previsti dalla Legge, anche di personale non socio.

La Cooperativa, per sopperire alle proprie necessità di carattere finanziario, può ottenere prestiti dai soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti. La remunerazione dei prestiti non può in ogni caso superare quella massima prevista dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 4

La società ha sede legale in Borgo Valsugana, Corso Ausugum n. 34.

ARTICOLO 5

La società è retta dallo statuto che, previa

lettura di me Notaio ai comparenti, viene allegato, firmato dagli stessi e da me Notaio, sotto la lettera A), al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 6

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2040.

ARTICOLO 7


Il capitale sociale è ripartito in quote del valore di Lire 50.000.= (cinquantamila) o multiplo di tale importo, il cui versamento deve essere effettuato all'atto della sottoscrizione o secondo una rateizzazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione, che non potrà oltrepassare un anno dalla sottoscrizione.

I soci si impegnano a sottoscrivere ognuno n. 1 (una) quota da Lire 100.000.= (centomila).

Pertanto il capitale sociale iniziale è di Lire 900.000.= (novecentomila).

ARTICOLO 8

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero variabile di consiglieri, da 1 a 5 eletti dall'assemblea tra i soci a maggioranza relativa di voti.



Gli amministratori durano in carica tre anni e sono esonerati dal prestare cauzione.

Gli amministratori uscenti sono rieleggibili.

ARTICOLO 9

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 1991.

ARTICOLO 10

I componenti, riuniti in prima assemblea, procedono all'elezione delle cariche sociali ed all'unanimità risultano eletti a componenti del Consiglio di Amministrazione, i signori:

PALAZZOLO CRISTINA - BUNGARO EMANUELA - BISACCHI MARIANNA - MOSCHINI PAOLA e VEZZOLI ANDREA.

A Presidente e Vice Presidente vengono nominate all'unanimità rispettivamente le signore:

PALAZZOLO CRISTINA Presidente e BUNGARO EMANUELA Vice Presidente.

A comporre il Collegio Sindacale per i primi tre esercizi sociali vengono nominati i signori:

BIASIONI MASSIMO - SEGNANA ENRICO e MONTIBELLER EMANUELE, quali Sindaci Effettivi e BORDIGNON SILVIA e VOLTOLINI GIORGIO, quali Sindaci Supplenti; a Presidente del Collegio Sindacale viene nominato il signor BIASIONI MASSIMO.

A comporre il Collegio dei Probiviri per i primi

*Palazzo Cristina
Emanuela Bungaro
Marianna Bisacchi
Paola Moschini
Andrea Vezzoli*

*Massimo Biasioni
Enrico Segnana
Emanuele Montibeller
Silvia Bordignon
Giorgio Voltolini*




tre esercizi sociali vengono nominati i signori:

**DALLA VALLE FLAVIA - DEMATTE' CRISTIANO e MOSER
DIEGO.**

La signora PALAZZOLO CRISTINA, viene delegata a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti per la legale costituzione della società cooperativa e per la iscrizione della stessa presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Trento; all'uopo viene espressamente autorizzata dai componenti ad introdurre da sola nel testo del presente atto e dell'allegato statuto quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero richieste dalle competenti Autorità in sede di omologa.

Tutte le spese di questo atto e sue dipendenti e conseguenti sono a carico della società cooperativa; spese che approssimativamente ammontano a circa Lire 900.000.= (novecentomila).

Io Notaio richiesto, ho ricevuto il presente atto, scritto parte di mia mano e parte a macchina, con nastro indelebile a norma della Legge 14 aprile 1957 n. 251 e relativo regolamento, per sette pagine di due fogli e ne ho dato lettura ai componenti, i quali lo approvano, lo confermano e con me Notaio lo sottoscrivono.




Paleolo Cristine
 Emanuela Buijor
 Marianna Pireceli
 Paolo Rosendo
 Andrea Vezzi
 Massimo
 Emilio Sponcy
 Bordegnon Silvia
 Amanda Gaudenzi



NOTA

Onorario	L. 41013
Repertorio	» 500
Scritturato	» 8000
Carta bollata	» /
Archivio	» 5000
Cassa Notariato	» 8287
Copia Registro	» 1000
Totale L.	73500



T I T O L O I°

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-SCOPO-ATTIVITA'

Art. 1

E' costituita la Società "SUONO IMMAGINE MOVIMENTO S.I.M. Società Cooperativa a responsabilità limitata", con sede legale in Borgo Valsugana - Corso Ausugum n. 34 - cap. 38051.

La durata della Cooperativa è stabilita fino al 31.12.2040.

Art. 2

La Cooperativa opera con le caratteristiche della mutualità, senza fini di speculazione privata, e si propone, mediante l'esercizio di una attività imprenditoriale, di migliorare le condizioni economiche, sociali e morali dei soci, procurando loro un'occupazione lavorativa.

Art. 3

Per il raggiungimento dei fini di cui sopra la Cooperativa intende svolgere la propria attività imprenditoriale e promozionale nei settori formativo, musicale, artistico e culturale, promuovendo ad esempio e gestendo l'organizzazione di attività di educazione permanente e ricorrente, corsi musicali, concerti e manifestazioni culturali in genere sia direttamente, sia per incarico di

*Allegato A) al
n. 6606
di fascicolo*

Allegato all'atto



17 OTT. 1990

Registrato a Borgo Valsugana addì

al N: 872 Serie

ESATTE L: 101.800 (CENTOUNMILAOTTOCENTO).
IL DIRETTORE



terzi, enti privati e pubblici.


Per lo svolgimento della propria attività la Cooperativa può dotarsi di tutte le attrezzature, macchine, mobili ed immobili utili o necessari. A tale scopo può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili o necessarie dagli organi sociali per il maggiore perseguimento dello scopo sociale. Può anche stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale, come anche istituire sedi o filiali decentrate in Italia o all'estero. La Cooperativa, in caso di necessità, può avvalersi, nei limiti previsti dalla Legge, anche di personale non socio.

La Cooperativa, per sopperire alle proprie necessità di carattere finanziario, può ottenere prestiti dai soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti. La remunerazione dei prestiti non può in ogni caso superare quella massima prevista dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni.

T I T O L O I I °

Palatrol Cristina
Moro de Buzza
Maurice
Eola
Hudrea
Votoli

Mess
Santi
Borghesi
Silva



SOCI

Art. 4

Possono essere soci, lavoratori che siano idonei a prestare la propria attività professionale nei lavori sociali e non abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione al quale spetta deliberare in merito.


Art. 5

I soci hanno l'obbligo di:

- a) sottoscrivere e versare a norma dell'art. 11 dello Statuto una quota di partecipazione al capitale sociale di Lire 50.000.= (cinquantamila) o multiplo di tale importo;
- b) osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- c) cooperare al raggiungimento dei fini sociali e astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della Cooperativa.

I nuovi soci sono inoltre tenuti a versare la tassa di ammissione stabilita dall'Assemblea.

Art. 6



Amministrazione nei confronti del socio che venga meno all'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali, od arrechi in qualunque modo danno morale e materiale alla Cooperativa, oppure perda i requisiti previsti per l'ammissione.

Contro la delibera del Consiglio di Amministrazione il socio escluso può appellarsi, entro trenta giorni dalla comunicazione avutane, al Collegio dei Probiviri, la cui decisione è definitiva.

Il socio escluso decade dalla data del provvedimento dall'esercizio dei diritti attivi.

Art. 10

Ai soci usciti per qualunque causa dalla Cooperativa, come pure ai loro eredi, spetta il rimborso in denaro della sola quota sociale sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie relativamente al socio, restando esclusa qualsiasi pretesa o diritto sul patrimonio sociale, comunque esistente.

T I T O L O I I I °

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 11

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale che è ripartito in quote del



- b) il consiglio di Amministrazione;
- c) il collegio dei Sindaci.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13

L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- eleggere le cariche sociali;
- approvare il bilancio annuale e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;
- fissare la tassa di ammissione per i nuovi soci;
- approvare i regolamenti formulati dal Consiglio di Amministrazione;
- stabilire il limite massimo degli impegni passivi che il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a contrarre per conto della Cooperativa;
- deliberare sulla compravendita di immobili e sulla costituzione e/o trasferimento di diritti reali;
- deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, sottoposti a suo esame con regolare ordine del giorno dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, oppure in seguito a richiesta scritta o motivata di almeno 1/5 (un quinto) dei soci.



Sono riservate all'assemblea straordinaria:

- le deliberazioni sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della cooperativa, nonché la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.

Art. 14

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, in luogo della Provincia di Trento facilmente raggiungibile dai comuni mezzi di trasporto.

L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria possono essere convocate dal Consiglio di Amministrazione ogni qual volta esso ne riconosca la necessità e devono essere convocate quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dal Collegio dei Sindaci o da almeno 1/5 (un quinto) dei soci, con la indicazione degli oggetti da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso da esporsi nella sede sociale e da recapitarsi ai soci a mezzo lettera raccomandata o con comunicazione sottoscritta per ricevuta dal destinatario, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno,



Roberto
Cristina
Maurizio
Bianca
Carla
Rosanna
Andrea
Vittorio

Massimo
Sonia
Giovanna
Marta
Borghese
Silvia



da almeno 3 (tre) mesi nel libro soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Il socio che per giustificato motivo è impedito ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare solo da un altro socio mediante delega scritta. Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea e conservate agli atti.

Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, con prova e controprova. Quando almeno 1/3 (un terzo) dei soci presenti lo richieda, si procede per appello nominale o per scrutinio segreto.

Le elezioni delle cariche sociali si fanno a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea approvi a maggioranza, di procedere per appello nominale.

Art. 17

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di ambedue o quando la maggioranza dei soci presenti lo richieda, l'assemblea, a maggioranza, elegge fra i soci chi debba presiederla.

L'assemblea nomina il segretario e due scrutatori.



Handwritten signatures:
Andrea Veroli
Paola Tescandus
Cristina
Rosario
Anna
Francesca

Handwritten signatures:
Massimo
Santi
Roberto
Silvia



Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da due scrutatori.

Le deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente statuto, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero variabile di consiglieri da uno a cinque, eletti dall'Assemblea tra i soci a maggioranza relativa di voti.

Gli amministratori durano in carica 3 (tre) anni e sono esonerati dal prestare cauzione.

Gli amministratori uscenti sono rieleggibili.

Art. 19

Qualora nel corso dell'esercizio sociale venga meno per qualunque causa uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso, con deliberazione approvata dal Collegio dei Sindaci, può surrogare il mancante sino alla prossima assemblea che provvederà alla sostituzione definitiva.

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Cooperativa.

Esso può compiere in genere tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizioni di legge o dello statuto, **siano** espressamente riservate all'assemblea.

Tra l'altro spetta ad esso:

- deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- convocare le Assemblee ed eseguirne le delibere;
- formulare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- compilare il bilancio annuale, con il relativo conto perdite e profitti, e la relazione allo stesso;
- assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- conferire procure sia generali che speciali;
- provvedere alla sicurezza dei crediti ed al loro sollecito incasso;
- deliberare l'adesione ad enti ed organismi, come previsto dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri od il Collegio dei Sindaci.

Esso delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza assoluta di voti.

A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità comporta la reiezione della proposta.

I membri del Consiglio di Amministrazione debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati, o siano interessati i parenti od affini entro il quarto grado.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato da tutti gli intervenuti alla seduta.

Il Consiglio di Amministrazione può demandare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo costituito da membri scelti nel proprio seno e composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da n. 1 Consigliere.

Le deliberazioni del comitato devono essere adottate a maggioranza dei suoi membri e devono risultare dal verbale firmato da tutti gli

intervvenuti.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo devono essere invitati i Sindaci.

Art. 22

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi grado e specie di giurisdizione.

Egli adempie alle funzioni demandategli dalla legge e dallo Statuto, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

La firma del Presidente, unitamente a quella di un altro membro del Consiglio di Amministrazione, apposte sotto la ragione sociale, scritta, stampata o stampigliata, impegnano validamente la Cooperativa di fronte ai terzi senza necessità di ulteriori formalità.

Art. 23

In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce, con tutte le attribuzioni e i poteri, il Vice Presidente.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 24

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi di cui uno Presidente, e da due membri



supplenti, eletti dall'Assemblea, a maggioranza relativa dei voti, fra i soci e i non soci.

Non possono essere eletti alla carica di Sindaci, e, se eletti, decadono dall'Ufficio, i parenti o gli affini degli Amministratori entro il quarto grado, oltre a tutti coloro che si trovano negli altri casi di ineleggibilità prevista dalla Legge.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Sindaci controlla la gestione sociale, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, e accerta l'esattezza delle scritture contabili e del bilancio.

I Sindaci possono in ogni momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

I loro accertamenti e rilievi devono essere trascritti nell'apposito libro.

I Sindaci devono assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione alle quali devono essere invitati.

T I T O L O V°

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 25

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ciascun esercizio viene compilato, secondo le norme di legge e con i criteri di una buona e corretta amministrazione, il bilancio annuale e il relativo conto perdite e profitti.

Gli utili netti devono essere così destinati: nella misura del 20% (venti per cento) alla riserva ordinaria; la rimanenza può essere destinata a remunerare il capitale sociale nella misura non superiore a quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto; l'eventuale ulteriore rimanenza deve essere destinata alla riserva ordinaria.

T I T O L O VI°

DISPOSIZIONI VARIE

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 26

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea all'unanimità, e scelti tra i non soci.

I probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

E' di competenza del Collegio dei Probiviri, oltre alla decisione definitiva sull'esclusione dei soci, la risoluzione di tutte le controversie che avessero a sorgere fra i soci e la Cooperativa o gli organi di essa, circa l'interpretazione e

l'applicazione dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali, sempre che possano formare oggetto di compromesso.

I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori, con dispensa da ogni formalità e dall'obbligo del deposito delle decisioni stabilite dal Codice di Procedura Civile.

Art. 27

Nel caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea straordinaria elegge uno o più liquidatori, determinandone i poteri e stabilendo le norme della liquidazione.

Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, deve essere destinato a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

Art. 28

La Società aderisce alla Federazione dei Consorzi Cooperativi di Trento.

Art. 29

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia di società cooperativa a

responsabilità limitata.

Roberto Cristine
 Franca Basso
 Marina Pirelli
 Paola Roschini
 Andrea Vertoli
 Massimo
 Sergio Squarci
 Giancarlo
 Bottegua Silvio

Giuseppe Gaudenzi



La presente copia, composta di n. 13 fogli

è conforme all'originale esistente presso questo ufficio.

Si rilascia ad uso fiscale

Borgo Valsugana, li 8-2-1991



